



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

Alla personale attenzione  
dei Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Professionali

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Ai Dirigenti Tecnici

Alla Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale economia della  
conoscenza, del lavoro e dell'impresa

Oggetto: Programmazione percorsi di leFP in regime di sussidiarietà a.s. 2022-2023

Con riferimento alla programmazione in oggetto, anche a seguito di quesiti pervenuti, si reputa utile riepilogare le principali caratteristiche dell'offerta di leFP in regime di sussidiarietà, illustrate più dettagliatamente nel corso dell'incontro svoltosi il 15 novembre u.s. (nota prot. 25167/2021), i cui materiali di lavoro sono già stati resi disponibili.

### **1. Figure e standard formativi di riferimento**

La Regione Emilia-Romagna ha preannunciato allo scrivente che dal prossimo a.s. 2022-23 i percorsi di leFP assumeranno a riferimento (a partire dalle classi prime) le figure nazionali di cui al Repertorio 2019 (Accordo in CSR rep. N.155 del 1-8-2019<sup>1</sup>, recepito con Decreto Interministeriale 7 luglio 2020 n. 56<sup>2</sup>).

Gli standard minimi formativi e gli standard professionali di ciascuna qualifica e di ciascun diploma sono contenuti negli allegati del medesimo Accordo, nonché negli allegati di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 1778-2020<sup>3</sup> di correlazione tra le qualifiche regionali e le figure nazionali.

Le figure nazionali di riferimento leFP (sia delle qualifiche triennali sia dei diplomi quadriennali) sono state poi correlate agli indirizzi di studio di cui al D.lgs. 61-2017 con l'Intesa sancita in CSR rep. 155 del 10-9-2020 (allegato 4-bis)<sup>4</sup>.

### **2. Accreditemento regionale per l'a.s. 2022-23**

In ragione di quanto sopra, la Regione a breve rinnoverà la procedura di accreditemento indirizzata a codesti Istituti per l'attivazione in regime di sussidiarietà dall'a.s. 2022-23 di percorsi di leFP riferiti

---

<sup>1</sup> <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-155csr/>

<sup>2</sup> <https://www.miur.gov.it/-/decreto-interministeriale-n-56-del-7-luglio-2020>

<sup>3</sup> <https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=8675bb65333045c1bedf28309c55940b>

<sup>4</sup> <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-10092020/atti/repertorio-atto-n-155csr/>

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Franco Frolloni - Tel. 051/3785259 - e-mail: franco.frolloni@posta.istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

alle figure di cui al sopra citato Accordo 1-8-2019, secondo le correlazioni di cui alla sopra citata Intesa 10-9-2020.

Si evidenzia che tale procedura sarà indirizzata a tutti gli Istituti in indirizzo, indipendentemente dalla situazione vigente nel corrente a.s. 2021-22. Resta inteso che un'eventuale rinuncia all'accreditamento da parte di un Istituto attualmente accreditato comporta comunque la necessità di portare a completamento i percorsi leFP in essere.

### **3. Quadro di riferimento**

Al fine di supportare gli Istituti diretti dalle SS.LL nelle determinazioni di competenza in riferimento alla procedura di cui al punto 2), si ritiene utile evidenziare alcuni elementi contenuti nelle disposizioni che attualmente regolano le modalità di erogazione di percorsi di leFP da parte degli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 61/2017.

I percorsi leFP in regime di sussidiarietà:

- a) sono attivati "per differenziare la propria offerta formativa" (art. 5 D.I. 17-5-2018<sup>5</sup>);
- b) prevedono la "costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di leFP" (art. 5 D.I. 17-5-2018);
- c) "le classi iniziali di leFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con riferimento ai criteri del d.P.R. 81/2009" (art. 8 D.I. 17-5-2018);
- d) dal punto di vista quantitativo, l'organico assegnato alle classi leFP, che non è separato da quello assegnato alle classi IP, non può essere maggiore di quello attribuito alle classi IP (art. 8 D.I. 17-5-2018);
- e) dal punto di vista qualitativo, l'articolazione delle cattedre per le classi leFP è determinata dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici Scolastici Regionali, nei limiti quantitativi di cui sopra e senza determinare situazioni di esubero (art. 8 D.I. 17-5-2018);
- f) al termine del terzo anno, conseguita la qualifica (EQF 3), gli studenti possono "proseguire" nel quarto anno leFP finalizzato al conseguimento del diploma quadriennale di leFP (EQF 4), erogato sempre da un Istituto accreditato in regime di sussidiarietà ovvero presso un Ente di formazione accreditato (art. 8 D.Lgs. 61/2017);
- g) solo nel caso in cui un Istituto accreditato non ricevesse le domande di iscrizione di cui al punto b) in numero sufficiente a costituire una classe leFP secondo i criteri di cui al punto c), per questi studenti – iscritti ad un percorso di IP per mancata attivazione della classe leFP – è possibile prevedere interventi di integrazione, formalizzati nei rispettivi Progetti Formativi Individuali, riferiti agli standard formativi delle qualifiche/diplomi leFP (Art. 3 Accordo USR-RER 29-11-2018<sup>6</sup>).

<sup>5</sup>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-17&atto.codiceRedazionale=18A05923&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-17&atto.codiceRedazionale=18A05923&elenco30giorni=false)

<sup>6</sup> <http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Accordo-leFP-RER-USR.pdf>

Dirigente: Giovanni Desco  
Responsabile del procedimento: Franco Frolloni - Tel. 051/3785259 - e-mail: franco.frolloni@posta.istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

I passaggi tra i percorsi leFP ed i percorsi di Istruzione Professionale

I passaggi degli studenti tra i percorsi leFP ed i percorsi di Istruzione Professionale sono disciplinati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni rep. 100 del 10-5-2018<sup>7</sup> (recepito con DM n. 427 del 22-5-2018) e successivo Accordo in Conferenza Stato-Regioni rep. 156 del 10-9-2020<sup>8</sup> (recepito con DM n.11 del 7-1-2021); detta disciplina si applica anche ai passaggi riguardanti studenti iscritti ai percorsi leFP erogati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà. Tali passaggi

- a) possono avvenire solo sulla base di domande individuali e nell'ambito dei posti disponibili nelle classi di riferimento (art. 8 D.Lgs. 61/2017 e art. 3 Accordo n. 100/2018);
- b) possono avvenire in corso d'anno ovvero tra un'annualità e l'altra, secondo un calendario temporale determinato (Art. 6 Accordo n. 100/2018 e art. 5 Accordo USR-RER 29-11-2018);
- c) richiedono una procedura di valutazione finalizzata alla determinazione dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso richiesto (artt. 4 e 5 Accordo n. 100/2018).

Da quanto brevemente riepilogato, pare utile evidenziare che – ferma restando la possibilità dei passaggi tra un sistema formativo e l'altro alle condizioni e secondo le modalità di cui sopra – la finalità dei percorsi leFP, ivi compresi quelli realizzati in regime di sussidiarietà, consiste nel conseguimento di un titolo triennale (EQF 3) o quadriennale (EQF 4) di leFP ("Repertorio 2019"), mentre la finalità dei percorsi di Istruzione Professionale consiste nel conseguimento del titolo conclusivo (EQF 4) previsto per gli indirizzi di studio vigenti (D.lgs. 61/2017).

Sia il titolo quadriennale di leFP sia il titolo quinquennale di IP consentono l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, sia pure con modalità diversificate (direttamente per i diplomati quinquennali; previa frequenza di corso IFTS per i diplomati quadriennali). Quanto sopra può costituire – oltre che ulteriore elemento di valutazione per le determinazioni di competenza – anche un utile elemento informativo nelle attività di orientamento in ingresso, per gli Istituti che richiederanno alla Regione l'accreditamento.

Nella consapevolezza della valenza strategica delle determinazioni di competenza di codeste Istituzioni, l'ufficio scrivente rimane a disposizione per ulteriori interlocuzioni e confronti in merito a quanto sopra esposto. Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori specificazioni.

Il Vice Direttore Generale  
Bruno E. Di Palma

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

<sup>7</sup> <http://www.regioni.it/scuola-lavoro/2018/05/14/conferenza-stato-regioni-del-10-05-2018-accordo-per-la-definizione-delle-fasi-dei-passaggi-tra-i-percorsi-di-istruzione-professionale-e-i-percorsi-di-istruzione-e-formazione-professionale-compresi-ne-560973/>

<sup>8</sup> <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-10092020/atti/repertorio-atto-n-156csr/>

Dirigente: Giovanni Desco  
Responsabile del procedimento: Franco Frolloni - Tel. 051/3785259 - e-mail: franco.frolloni@posta.istruzione.it